

UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione Didattica, Studenti e Internazionalizzazione

Dirigente: dott. Michele Amato Padrone

Coordinatore: dott.ssa Stefania Milella

Unità Procedure per l'accesso ai corsi a numero programmato

Responsabile: dott. Simone Coduti



IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
- VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- VISTI i decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali, così come aggiornato dal D.M. n. 1649 del 19 dicembre 2023;
- VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di dati personali" e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore";
- VISTO il decreto ministeriale del 29 luglio 2022, n. 930, che disciplina le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, con l'eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale;

- VISTO il decreto legislativo del 15 maggio 2025, n. 71, che disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria;
- VISTO il decreto ministeriale del 10 luglio 2026, n. 941, che disciplina l'attuazione delle modalità di accesso, l'importo del contributo forfettario e i termini di iscrizione al semestre filtro, nonché le date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria per l'a.a. 2026/27;
- VISTO che il suddetto decreto ministeriale definisce i criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie agli studenti che hanno svolto il semestre filtro;
- RICHIAMATO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, come da ultimo modificato con DR n. 458/2024 del 4 marzo 2024;
- RICHIAMATO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 e successive modifiche;
- RICHIAMATO il decreto rettorale di urgenza n. 1178 del 5 agosto 2026 che definisce le procedure e i termini per la gestione degli studenti iscritti al semestre aperto per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'a.a. 2026/2027;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2021, n. 1154, "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";
- VISTA la delibera n. 155 dell'8 giugno 2010, con cui il Senato accademico ha approvato i termini e le modalità di partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;
- VISTO il decreto rettorale n. 15243 del 2 maggio 2013, con cui si modificano le modalità di presentazione della richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi per la partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;
- VISTA la convenzione sottoscritta dai Direttori del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica, del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia e dall'azienda USL 1 di Massa Carrara, l'Azienda Sanitaria Locale 5 di Pisa e l'Azienda Sanitaria Locale 6 di Livorno, con la quale sono stati determinati i termini per l'erogazione di attività didattica agli iscritti al corso di laurea in Infermieristica presso le suddette aziende;
- VISTA la convenzione sottoscritta dai Direttori del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica, del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia e dall'azienda USL 2 di Lucca, con la quale sono stati determinati i termini per l'erogazione di attività didattica agli iscritti al corso di laurea in Infermieristica presso la suddetta azienda;
- VISTE le disposizioni ministeriali "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2026/2027 e 2027/2028";
- VISTO la delibera n. 2 del 15 gennaio 2026 del Consiglio della Scuola Interdipartimentale di medicina, con cui si propone il numero massimo di studenti iscrivibili al I anno dei corsi di laurea delle *Professioni sanitarie* per l'a.a. 2026/2027;
- VISTO il provvedimento d'urgenza n. 53 del 20 luglio 2026 del Presidente della Scuola Interdipartimentale di Medicina, con cui si propongono i membri delle commissioni di concorso e con cui si ritiene opportuno limitare a un massimo di due il numero di corsi

di studio per i quali indicare preferenza, al fine di garantire la continuità didattica dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;

VISTA la delibera n. 34 con cui il Senato accademico nella seduta del 16 febbraio 2026 ha espresso parere favorevole circa l'offerta didattica e la definizione del potenziale formativo dei corsi a programmazione nazionale e locale per l'anno accademico 2026/2027;

VISTA la delibera n. 67 con cui il Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2026 ha approvato l'offerta didattica e la definizione del potenziale formativo dei corsi a programmazione nazionale e locale per l'anno accademico 2026/2027;

VISTA la nota ministeriale n. 4211 dell'8 aprile 2026 relativa alla richiesta di definizione del potenziale formativo dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 2026/2027;

VISTA la nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 169160 del 31 luglio 2026, con la quale è stata rappresentata l'esigenza che le università diano seguito all'impegno già comunicato dalla CRUI, incrementando, per l'anno accademico 2026/2027, i posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Infermieristica in misura pari a circa il 2 per cento del numero degli studenti ammissibili, da calcolarsi rispetto al contingente già deliberato, allo scopo di contribuire al superamento delle criticità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla carenza di personale infermieristico;

CONSIDERATO che la medesima nota precisa che, limitatamente all'anno accademico 2026/2027 e al corso di laurea in Infermieristica, il predetto incremento potrà essere disposto in deroga ai requisiti di docenza connessi alla numerosità massima della classe, previsti dal decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, e successive modificazioni;

VISTO il decreto rettorale di urgenza n. 1157 del 31 luglio 2026 che aumenta il potenziale formativo per l'ammissione al I anno del corso di laurea in Infermieristica per l'anno accademico 2026/2027;

CONSIDERATO che nelle more del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di determinazione del contingente di cittadini comunitari e non comunitari equiparati e di quello relativo ai candidati non comunitari residenti all'estero richiedenti visto iscrivibili al I anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, si ritiene di indicare provvisoriamente il numero massimo degli studenti iscrivibili così come determinato nelle delibere sopra richiamate;

CONSIDERATO l'avviso ministeriale del 4 luglio 2026 con il quale sono state fissate le date delle prove di ammissione ai CDS a numero programmato nazionale per l'a.a. 2026/2027;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1003 del 6 agosto 2026 che definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2026/2027";

VISTO il decreto rettorale n. 899 del 1° luglio 2026 che ha emanato il Regolamento sulla contribuzione studentesca per l'anno accademico 2026-2027 che fissa l'importo dovuto come tassa concorsuale per i concorsi ad accesso programmato nazionale, nella misura di € 60,00;

RITENUTO NECESSARIO emanare il bando di concorso per l'ammissione al I anno dei corsi di laurea delle *Professioni Sanitarie* per l'a.a. 2026/2027;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno accademico 2026/2027 è emanato il bando, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per l'ammissione al I anno dei corsi di laurea delle **Professioni sanitarie** per il numero di posti indicati, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2

I requisiti, le modalità di ammissione al concorso, il calendario, le condizioni e i termini da osservare nonché gli adempimenti necessari per far valere, ove acquisito, il diritto all'ammissione sono stabiliti nel bando.

ART. 3

La commissione giudicatrice è così costituita:

Commissione d'esame	Membri supplenti
prof. Angelo Baggiani (<i>Presidente</i>) prof.ssa Laura Rindi prof.ssa Antonella Lupetti prof. Antonello Di Paolo prof. Carmelo Chisari prof.ssa Beatrice Casini prof. Luca Antonioli prof.ssa Angela Dardano dott.ssa Valentina Azzollini dott. Nicola Pagnucci dott.ssa Elena Tonsini (<i>segretario</i>)	prof.ssa Francesca Forlì (<i>Presidente supplente</i>) prof.ssa Dania Cioni dott.ssa Angeliki Robessi (<i>segretario supplente</i>)

ART. 4

Le commissioni di vigilanza saranno nominate con apposita disposizione.

ART. 5

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed al relativo allegato si procede mediante apposito avviso pubblicato sulla pagina dedicata del sito di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Riccardo Zucchi

Ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie

ART. 1 NUMERO DI POSTI

Per l'anno accademico 2026/2027, ai sensi del [decreto ministeriale n. 1003 del 6 agosto 2026](#) è bandito il concorso per l'ammissione al primo anno dei seguenti corsi di laurea delle Professioni sanitarie.

I posti definitivi verranno comunicati, in seguito all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, nella sezione dedicata del sito <https://www.unipi.it/>.

I posti provvisori determinati dall'Università di Pisa sono i seguenti:

	corso di studio	riservati a cittadini dell'Unione Europea e non comunitari equiparati ¹	riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero richiedenti visto ² e a candidati aderenti al progetto Marco Polo ³
1	Dietistica	18	2
2	Educazione professionale	18	2
3	Fisioterapia	33	2
4	Igiene dentale	18	2
5	Infermieristica	403*	5
6	Logopedia	24	2
7	Ostetricia	20	2
8	Podologia	18	2
9	Tecnica della riabilitazione psichiatrica	23	2

¹ In base all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dall'art. 26 della L. 30 luglio 2002 n. 189 "è comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,

-agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,

- agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia,

- agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio»

Sono altresì equiparati agli studenti italiani:

- "...i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino";

- i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra università, purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di passaggio.

Sono equiparate altresì tutte le altre categorie indicate nelle procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, vigenti per i corsi della formazione superiore in Italia.

² In caso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana, prevale quest'ultima. Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero sono definite nelle [Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2026/2027 e 2027/2028](#). Tali candidati devono sostenere con esito positivo la prova di lingua italiana prima del concorso di ammissione, salvo i casi di esonero.

³ Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero aderenti al progetto Marco Polo sono definite nelle [Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2026/2027 e 2027/2028](#).

10	Tecniche audiometriche	8	2
11	Tecniche audioprotesiche	18	2
12	Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	30	3
13	Tecniche di laboratorio biomedico	28	2
14	Tecniche di neurofisiopatologia	8	2
15	Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia	23	2
16	Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	23	2

- * di cui **185** posti per la sezione formativa attivata¹ presso il Polo di Pisa
60 posti per la sezione formativa attivata presso il Polo di Lucca
65 posti per la sezione formativa attivata presso il Polo di Massa Carrara
50 posti per la sezione formativa attivata presso il Polo di Pontedera
43 posti per la sezione formativa attivata presso il Polo di Livorno

I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE, residenti all'estero.

All'esito delle procedure di cui sopra e in caso di esaurimento delle graduatorie, gli eventuali posti vacanti relativi ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, a seguito dello svolgimento delle prove di selezione, in accordo alle preferenze espresse dai candidati, saranno messi a disposizione dagli atenei in favore dei candidati che abbiano effettuato le prove per l'accesso ai corsi di laurea, per l'anno accademico 2026/2027, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste sono accolte, in ordine di punteggio, fino a esaurimento dei predetti posti.

A tal fine, esclusivamente all'esito degli scorrimenti, sarà pubblicato un avviso sul sito <https://www.unipi.it/didattica/iscrizioni/immatricolazioni-e-iscrizioni/concorso-per-le-professioni-sanitarie/> con il quale saranno definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei predetti candidati.

I candidati, all'atto della presentazione delle relative istanze, sono tenuti ad indicare le graduatorie relative ai corsi di laurea presso le quali risultano già collocati.

L'immatricolazione dei candidati, secondo la procedura di cui sopra, determina la decadenza dalle graduatorie dei corsi di laurea nelle quali il candidato è già collocato e l'impossibilità di inserimento del candidato in altra graduatoria relativa al medesimo corso di laurea.

Per i corsi di studio afferenti alle Classi delle lauree delle Professioni sanitarie di cui all'articolo 9, comma 1 del D.M. n. 941/2026, individuati come corsi affini alle classi di laurea magistrale a ciclo unico LM-41 (Medicina e Chirurgia), LM-46 (Odontoiatria e Protesi dentaria) e LM-42 (Medicina Veterinaria), gli eventuali posti non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono resi disponibili per la graduatoria dei predetti corsi affini di cui all'Allegato 5 del predetto D.M. 941/2026.

¹ Partizionamento logistico del corso finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche in convenzione con strutture sanitarie del territorio.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione i titolari di un diploma di scuola secondaria superiore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o di un titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta l'ammissione all'università e al corso di laurea prescelto nel Paese ove è stato conseguito, secondo quanto stabilito nella circolare MUR "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2026/2027".

ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE

Il candidato deve iscriversi al concorso **entro il 3 settembre 2026, unicamente on line** tramite il sito internet <https://www.studenti.unipi.it>, seguendo le istruzioni indicate.

Dopo la suddetta scadenza non è più possibile iscriversi al concorso.

Il candidato può scegliere all'atto della domanda fino a due corsi di laurea, indicando l'ordine di preferenza.

Per il corso di laurea in **Infermieristica**, il candidato deve indicare anche l'ordine di preferenza delle 5 sezioni formative. Le richieste saranno soddisfatte in relazione alla migliore posizione in graduatoria e fino al raggiungimento del numero di posti previsto per ciascuna sezione.

La scelta dei corsi di studio e l'indicazione dell'ordine di preferenza sono vincolanti ai fini della formazione della graduatoria. Dopo la scadenza di iscrizione al concorso non è più possibile modificare le scelte, l'ordine di preferenza dei corsi e, per il corso di laurea in Infermieristica, anche l'ordine di preferenza delle sezioni formative.

Il candidato in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 è tenuto a dichiararlo in fase di iscrizione al concorso.

Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di "avvenuta iscrizione al concorso". Tale ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante la corretta iscrizione al concorso: in caso di contestazione è ammesso a partecipare solo il candidato in grado di esibirla.

Il candidato deve inoltre pagare, **entro il 3 settembre 2026, la tassa concorsuale di € 60,00**, seguendo le istruzioni indicate alla seguente pagina [Modalità di pagamento delle tasse universitarie¹](#). Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa concorsuale.

Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato, anche se ciò derivi da cause imputabili all'istituto bancario accettante, sarà escluso dal concorso.

La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.

¹ Per i pagamenti dall'estero scrivere una e-mail a concorsinumerochiuso@unipi.it

ART. 4 CANDIDATI CON INVALIDITÀ O DISABILITÀ

Ai sensi della normativa in materia di disabilità e/o invalidità (L. 104/1992, L. 17/1999, L. 118/1971, L. 102/2009), il candidato in condizione di disabilità che intenda richiedere ausili¹ e/o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove deve, **entro il 3 settembre 2026**, presentare istanza² unicamente online tramite il sito internet <https://ausili.adm.unipi.it/>

La Commissione di concorso, su proposta del Delegato del Rettore per la Disabilità, decide circa il possibile riconoscimento di tempo aggiuntivo (comunque non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova) o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale.

I candidati con invalidità, disabilità residenti in Paesi esteri devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità e/o disabilità rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese.

ART. 5 CANDIDATI CON DIAGNOSI DSA

Ai sensi della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 e secondo quanto previsto "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 5669/2011, è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30 per cento in più, rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova, al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), risultante da idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

Il candidato con diagnosi DSA che intenda richiedere ausili³ e/o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove deve, **entro il 3 settembre 2026**, presentare istanza⁴ unicamente online tramite il sito internet <https://ausili.adm.unipi.it/>

¹ Spazio/aula dedicata, calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore individuato dalla Commissione con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, affiancamento di tutor per la lettura delle domande e la registrazione delle risposte. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

² All'istanza dovrà essere allegata, tramite upload di file sul portale <https://ausili.adm.unipi.it/>, la relativa certificazione medica, con diagnosi in chiaro (NO OMISIS) in originale o in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla documentazione, una dichiarazione in cui attesta che i documenti caricati sono conformi agli originali in suo possesso. Gli uffici potranno in qualsiasi momento chiedere una verifica di quanto dichiarato. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di certificazioni non recenti e sia impossibilitato a richiederne l'aggiornamento a causa della riduzione delle attività degli ambulatori del SSN per l'emergenza sanitaria, può presentare la certificazione di cui è in possesso. L'ateneo si riserva di richiedere successivamente, non appena l'attività del SSN sarà ripristinata, l'integrazione della documentazione.

I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all'estero che intendano richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

³ Spazio/aula dedicata, calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore individuato dalla Commissione con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, affiancamento di tutor per la lettura delle domande e la registrazione delle risposte. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

⁴ All'istanza dovrà essere allegata, tramite upload di file sul portale <https://ausili.adm.unipi.it/>, la relativa certificazione medica, con diagnosi in chiaro (NO OMISIS) in originale o in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla documentazione, una dichiarazione in cui attesta che i documenti caricati sono conformi agli originali in suo possesso. Gli uffici potranno in qualsiasi momento chiedere una verifica di quanto dichiarato. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di certificazioni non recenti e sia impossibilitato a richiederne l'aggiornamento a causa della riduzione delle attività degli ambulatori del SSN per l'emergenza sanitaria, può presentare la certificazione di cui è in possesso. L'ateneo si riserva di richiedere successivamente, non appena l'attività del SSN sarà ripristinata, l'integrazione della documentazione.

La Commissione di concorso, su proposta del Delegato del Rettore per la Disabilità, decide circa il possibile riconoscimento di tempo aggiuntivo (comunque non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova) o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale.

I candidati con DSA residenti in Paesi esteri devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità e/o disabilità rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese.

ART. 6 PROVA CONCORSUALE

La prova consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti vertono sugli argomenti definiti nell'[Allegato A del decreto ministeriale n. 1003 del 6 agosto 2026](#) e sono così distinti: quattro (4) di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, cinque (5) di ragionamento logico e problemi, ventitré (23) di biologia, quindici (15) di chimica, tredici (13) di fisica e matematica.

La prova concorsuale è unica.

ART. 7 PUNTEGGIO

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA PROVA

La prova si svolgerà il 16 settembre 2026 alle ore 11.00

La sede della prova sarà comunicata contestualmente all'invio della scheda d'ingresso.

La durata della prova è di 100 minuti.

Il candidato è tenuto a presentarsi **all'orario di convocazione indicato nella scheda di ingresso** per le operazioni preliminari, munito di:

- documento di riconoscimento valido a norma di legge;
- scheda di ingresso - composta da n. 2 pagine.

Tale scheda sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione dei propri dati personali e sarà scaricabile al seguente indirizzo <http://test->

I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all'estero che intendano richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

ingresso.adm.unipi.it/ accedendo all'area riservata con le credenziali utilizzate per l'iscrizione al concorso.

L'Università di Pisa assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui al [decreto ministeriale n. 1003 del 6 agosto 2026](#).

Sono causa di annullamento della prova:

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra strumentazione simile, nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
- 5) l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.

L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e comporta la non determinazione del punteggio della prova annullata.

Al momento della consegna dei moduli risposta, il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito, sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, tutto il materiale consegnato al candidato tranne il foglio istruzioni in cui sono riportati i codici di accesso all'area riservata per l'accesso on line agli atti.

Il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dall'effettuazione della prova.

ART. 9 GRADUATORIE

L'ammissione al corso è subordinata all'ordine della graduatoria, predisposta a seguito di una prova.

Entro il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi i candidati comunitari e non comunitari equiparati nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.

L'Università sulla base del punteggio totale redige, per ogni corso di laurea, due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e non comunitari equiparati e l'altra per i candidati non comunitari residenti all'estero.

I candidati non UE richiedenti visto che desiderano essere collocati nella graduatoria riservata devono aver effettuato la richiesta di preiscrizione sul [portale University](#) entro la data di scadenza di iscrizione al concorso.

Il candidato che non abbia effettuato la domanda di preiscrizione sul [portale University](#) sarà inserito nella graduatoria dei posti ordinari.

I candidati sono considerati idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0) punti, non sono inseriti in graduatoria se non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito. Saranno inseriti nelle graduatorie dei corsi di laurea scelti all'atto della domanda di partecipazione, in ordine decrescente di punteggio totale ottenuto.

Per ciascun corso di laurea saranno dichiarati vincitori coloro che si sono collocati in posizione utile in riferimento al relativo numero di posti disponibili.

I candidati dichiarati vincitori nella graduatoria del corso per il quale hanno espresso la loro prima preferenza saranno depennati dalla graduatoria del corso per il quale avevano espresso la loro seconda preferenza.

I candidati dichiarati vincitori nella graduatoria del corso per il quale hanno espresso la loro seconda preferenza rimarranno comunque idonei nella graduatoria del corso per il quale avevano espresso la loro prima preferenza e potranno quindi essere dichiarati vincitori in caso di eventuali scorrimenti.

L'attribuzione della sezione formativa, per il corso di laurea in **Infermieristica**, avverrà in base alla posizione in graduatoria e nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso all'atto della domanda di partecipazione, e fino al raggiungimento dei posti disponibili.

In caso di parità di punteggio, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di:

- a) biologia
- b) chimica
- c) fisica e matematica
- d) ragionamento logico
- e) competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

In caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o con disabilità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene data preferenza ai candidati con invalidità, in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o con disabilità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Il candidato con invalidità in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato in condizione di disabilità con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, in possesso di certificazione medica, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale.

Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.

Al di fuori dell'ipotesi sopraindicata, in caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo ufficiale dell'Università di Pisa <http://alboufficiiale.unipi.it> e sulla pagina dedicata <https://www.unipi.it/didattica/iscrizioni/immatricolazioni-e-iscrizioni/concorso-per-le-professioni-sanitarie/> entro il 30 settembre 2026.

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale; pertanto, sono tenuti a prendere visione della graduatoria secondo le modalità sopra indicate.

La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

ART. 10 ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

ART. 11 IMMATRICOLAZIONE

SCADENZE

Il termine entro il quale i vincitori devono perfezionare l'immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, è il **6 ottobre 2026**.

L'elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori, è pubblicato sulla pagina dedicata <https://www.unipi.it/didattica/iscrizioni/immatricolazioni-e-iscrizioni/concorso-per-le-professioni-sanitarie/> secondo il seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l'immatricolazione, pena la decadenza dal diritto.

scorrimento	Pubblicazione elenco subentranti	Termine per l'immatricolazione
I	7 ottobre 2026	13 ottobre 2026
II	14 ottobre 2026	20 ottobre 2026
III	21 ottobre 2026	27 ottobre 2026
IV	28 ottobre 2026	3 novembre 2026
V	4 novembre 2026	9 novembre 2026

Il **4 novembre 2026**, con la pubblicazione dell'elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.

Entro il 12 febbraio 2027 verrà pubblicato l'ultimo elenco dei subentranti.

A partire dal II scorrimento non si procederà ad ulteriori scorrimenti della sezione formativa per il corso di laurea in Infermieristica.

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria secondo le modalità sopra indicate.

PROCEDURA

Le modalità di immatricolazione sono pubblicate sulla [pagina dedicata](#) del portale di Ateneo.

STUDENTI ISCRITTI AL SEMESTRE FILTRO

Gli studenti che risulteranno vincitori e che sono contemporaneamente iscritti al semestre filtro possono prenotare il posto **fino al 5 febbraio 2027**. Per farlo dovranno presentare

domanda, entro la scadenza indicata nella graduatoria o nello scorrimento, scrivendo una e-mail a concorsinumerochiuso@unipi.it.

Gli studenti che risultino vincitori per l'ammissione a un corso non "affine" a frequenza obbligatoria non possono immatricolarsi se contemporaneamente iscritti al semestre filtro. Potranno chiedere la prenotazione del posto secondo le modalità e i termini descritti in precedenza.

LAUREANDI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

È riconosciuta la possibilità di immatricolarsi con riserva agli studenti laureandi in altri corsi di studio, collocatisi in posizione utile in graduatoria. Tale categoria di vincitori è tenuta al rispetto delle scadenze e delle modalità di immatricolazione sopra descritte e ha diritto al mantenimento del posto **fino al 5 febbraio 2027**.

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Simone Coduti.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 241/1990 emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità automatizzata e manuale e i dati saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di valutare la prova. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l'incarico della gestione informatica del concorso e che saranno nominati responsabili esterni del trattamento con atto separato. I dati personali necessari saranno oggetto di diffusione ai fini della eventuale immatricolazione, ovvero per l'elaborazione e pubblicazione della graduatoria finale.

I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le e proprie istanze al Responsabile per la protezione dei dati dell'Università di Pisa agli indirizzi:

responsabileprotezionedati@unipi.it
responsabileprotezionedati@pec.unipi.it

L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link: <https://start.unipi.it/wp-content/uploads/2020/02/Informativa-Studenti.pdf>

ART. 14 PUBBLICITÀ DEL BANDO E INFORMAZIONI

Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo <http://alboufficiale.unipi.it> e sulla pagina dedicata del portale di Ateneo <https://www.unipi.it/didattica/iscrizioni/immatricolazioni-e-iscrizioni/concorso-per-le-professioni-sanitarie/>

Per ulteriori informazioni: concorsinumerochiuso@unipi.it